

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI CEREALI DI MILANO
Approvato dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano nel 1933.

Modificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Granaria il 29 agosto 1946 e approvato dalla Camera di Commercio di Milano il 3 settembre 1946 con nota n. 21723. Modificato dal Consiglio Direttivo il 7 giugno 1951, approvato dalla Camera di Commercio il 2 agosto 1951 con nota n. 26932. Modificato dal Consiglio Direttivo il 16 maggio 1966 e approvato dalla Camera di Commercio di Milano il 24 giugno 1966, con nota n. 37883. Modificato dal Consiglio Direttivo il 21 febbraio 1979 e approvato dalla Camera di Commercio di Milano il 12 marzo 1979 con nota n. 25803. Modificato dal Consiglio Direttivo il 29 giugno 1983 e approvato dalla Camera di Commercio di Milano il 28 settembre 1983 con nota n. 52745.

Art. 1 - Il Mercato di Milano riguardante le contrattazioni di cereali, farine, legumi, semi oleosi, oli vegetali, mangimi, foraggi, sementi, imballaggi, ecc. ed in genere i prodotti elencati nel primo comma dell'art. 1 dello Statuto Sociale dell'Associazione Granaria di Milano si svolge nei locali allo scopo destinati. Detto Mercato è disciplinato dall'Associazione Granaria di Milano sotto l'alta vigilanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano.

Art. 2 - Ai locali del mercato hanno libero accesso - nei giorni e nelle ore stabilite - i Soci dell'Associazione Granaria di Milano, i loro dipendenti (muniti dell'apposita tessera rilasciata dall'Associazione stessa e che li qualifica tali) nonchè i Funzionari della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, specificatamente da quest'ultima incaricati.

Hanno altresì libero accesso ai locali del mercato i titolari di speciale tessera annuale in "*Omaggio*" ad *personam* che l'Associazione Granaria di Milano può rilasciare per particolari ragioni.

Possono accedere ai locali del mercato anche coloro che, muniti della apposita *tessera di riconoscimento* (rilasciata dall'Associazione Granaria di Milano, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo della medesima) abbiano provveduto ad acquistare la *tessera/biglietto di accesso giornaliera o settimanale*.

Possono infine accedere ai locali del mercato visitatori occasionali purchè accompagnati da un Socio dell'Associazione Granaria di Milano e previa autorizzazione del Consigliere di turno o del Segretario della Associazione stessa.

Art. 3 - L'Associazione Granaria di Milano, se a conoscenza, non deve rilasciare la *tessera di riconoscimento* (e qualora sia già stata rilasciata, deve intimarne la restituzione e comunque inibire l'accesso al mercato) ai minori, interdetti, falliti, colpiti da condanne penali che non abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che, sebbene non falliti, abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali. Per stabilire la notorietà è sufficiente, ma non necessaria, la inclusione del nominativo negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari.

L'Associazione Granaria di Milano, non deve inoltre rilasciare la *tessera di riconoscimento* (e qualora sia già stata rilasciata, deve intimarne la restituzione e comunque inibire l'accesso al mercato): a chi abbia rifiutato di sottoporre ad Arbitri amichevoli compositori (secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa e secondo l'uso di mercato) la risoluzione di controversie sorte in dipendenza di compra-vendite, affari, commissioni, mediazioni e prestazioni inerenti le merci di cui all'art. 1 del presente Regolamento svolte sul mercato dei cereali di Milano; a chi non abbia rispettato una decisione arbitrale emessa a' sensi del citato Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa; a chi sia stato dal Consiglio Direttivo della menzionata Associazione dichiarato sospeso, decaduto od escluso dalla qualità di Socio dell'Associazione stessa.

L'Associazione Granaria di Milano, deve sospendere l'accesso al Salone del Mercato agli esclusi da Associazioni similari italiane, con le quali sono in atto opportuni accordi, per inadempienze a decisioni arbitrali emesse dalle stesse, sempre che siano radicate consensualmente o in forza di regolare clausola compromissoria contrattualmente accettata e sottoscritta o del vincolo dello Statuto sociale vigente nelle rispettive Associazioni similari di cui sopra.

Art. 4 - L'Associazione Granaria di Milano - su delibera del proprio Consiglio Direttivo - può esporre in un apposito Albo - collocato all'interno dei locali del mercato - i nomi di coloro che avendo in precedenza, a qualsiasi titolo, beneficiato della facoltà di accesso al mercato stesso, ne siano stati esclusi a norma dell'art. 3 del presente Regolamento, nonchè può dare notizia dell'esclusione mediante pubblicazione nel bollettino dell'Associazione stessa e comunicazione alle Associazioni ed Enti similari italiani ed esteri.

L'aspirante che chiede il rilascio della *tessera di riconoscimento* per l'accesso ai locali del mercato espressamente dichiara, nella relativa domanda, di aderire specificamente a questa sanzione e di rinunciare ad ogni eccezione al riguardo.

Art. 5 - I diritti e le quote per il rilascio della *tessera di riconoscimento* e della *tessera/biglietto di accesso giornaliero o settimanale* sono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Granaria di Milano.

La tessera di riconoscimento e quella di accesso giornaliero o settimanale sono strettamente personali, non possono essere cedute e devono venire esibite a richiesta degli

addetti agli ingressi ed al controllo nei locali del mercato; chiunque non ne sia in possesso potrà essere senz'altro allontanato dai locali medesimi.

Art. 6 - Il titolare della *tessera di riconoscimento* è impegnato ad osservare il presente Regolamento e le altre norme stabilite dall'Associazione Granaria di Milano nonché a sottoporre obbligatoriamente ad Arbitri amichevoli compositori - secondo il Regolamento Arbitrale della medesima Associazione e secondo l'uso di mercato - la risoluzione di eventuali controversie sorte in dipendenza di compra-vendite, affari, commissioni, mediazioni e prestazioni inerenti alle merci di cui all'art.1 del presente Regolamento svolte sul mercato dei cereali di Milano ed a rispettare le relative decisioni arbitrali emesse.

Art. 7 - L'Associazione Granaria di Milano promuove accordi fra le categorie interessate per la redazione di contratti-tipo e fa stampare i relativi formulari, che mette a disposizione degli operatori, nonché provvede con proprio personale ad effettuare i servizi necessari alle attività di mercato.

L'Associazione stessa può assegnare in uso temporaneo determinati servizi, quali piccoli uffici (Box), cassettiere, albi, caselle postali, ecc.

Art. 8 - Alla disciplina del mercato, che si svolge negli appositi locali, è preposto un Consigliere di turno designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Granaria di Milano, coadiuvato dal Segretario della Associazione stessa e dall'Ispettore del mercato.

Al Consigliere di turno, al Segretario ed all'Ispettore devono essere presentati gli eventuali reclami.

Art. 9 - Nei locali riservati alle riunioni degli operatori per soli scopi commerciali sono vietati schiamazzi, discussioni estranee ai normali rapporti di affari, comunque discussioni incomposte o ad alta voce, nonché qualsiasi specie di gioco.

I trasgressori, nei casi lievi sono richiamati dal Consigliere di turno, dal Segretario o dall'Ispettore, nei casi più gravi possono essere, dall'Associazione Granaria di Milano, esclusi o sospesi dal diritto di frequentare i locali del mercato.

Art. 10 - Il calendario e l'orario del mercato sono fissati dalla Associazione Granaria di Milano d'intesa con la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Milano.